



SOLUZIONE CASI PRATICI

Modifiche normative, obbligo di comunicazione, analisi dei rischi e casi pratici

OAD FCT

Seminario di formazione continua primavera 2023 - autunno 2023

Alcuni casi pratici tratti dalle comunicazioni al MROS fatte da nostri affiliati

Caso 1

Un cliente di un ufficio cambi che si occupa anche del commercio in oro si reca più volte all'anno presso l'intermediario finanziario ed effettua spesso operazioni di vendita di lingotti di oro sotto la soglia di 15'000 franchi. Uno degli impiegati si rende conto che questa persona si è presentata diverse volte nell'arco dell'ultimo anno.

Come vi comportereste?

In ambito LRD vige sempre il principio di valutare un cliente o una o più operazioni nel suo complesso. Ecco che nel caso concreto a norma di legge andrebbe verificato se queste operazioni avvengono a intervalli ravvicinati o meno. In caso di operazioni ravvicinate e che si può ritenere vengano spezzettate al solo scopo di eludere l'obbligo di identificazione si deve procedere all'identificazione del cliente come se avesse superato il limite. Se non vengono effettuate ad intervalli ravvicinati di principio non vi è nulla da fare, ma bisogna prestare attenzione alle vostre sensazioni e porsi delle domande nel caso di ripetute operazioni ed eventualmente procedere ugualmente all'identificazione.

Per vostra prassi pur senza esservi obbligati nel passato avete raccolto il documento di identità di questo cliente e quindi procedete ad effettuare una verifica in una banca dati che fornisce informazioni reperibili nella stampa e riscontra che il personaggio risulta essere domiciliato a Taranto e che nel passato era stato coinvolto in una indagine per associazione a delinquere finalizzata al falso e truffa aggravata.

Come vi comportereste?

A questo punto, indipendentemente dall'esistenza o meno di un obbligo di identificazione, non potete fare finta di nulla. Le informazioni cui avete accesso vi evidenziano alcuni punti che vanno chiariti. In primis va chiarito come mai una persona residente a Taranto viene in Ticino nei vostri uffici a cambiare con regolarità dei lingotti d'oro per una somma inferiore ai 15'000 franchi. Va esaminato se quest'oro proviene dall'Italia, e quindi se è stato regolarmente esportato, oppure se si trovava già in Svizzera. Quale è l'origine di questo metallo prezioso. Va inoltre chiarito il retroscena dell'inchiesta che ha visto coinvolto il vostro cliente, se è conclusa o se è ancora aperta. Se si è conclusa con che esito.

In pratica si deve allestire un doppio chiarimento speciale, uno sulla relazione che mira a spiegare il perché una persona residente a Taranto viene in Ticino per vendere dell'oro. Il secondo aspetto da chiarire è relativo all'indagine che ha coinvolto il vostro cliente.

Dove reperisco queste informazioni? Ovviamente devo chiederle al cliente. E a seconda delle risposte ricevute devo verificare la congruità delle stesse eventualmente con l'ausilio di documenti aggiuntivi.

Il secondo chiarimento speciale verte sull'origine dei fondi che vi vengono consegnati. Da dove proviene l'oro? Può comprovare il cliente che è di sua proprietà e che lo aveva acquistato lui? Anche in questo caso le asserzioni del cliente vanno eventualmente comprovate con la relativa documentazione.

Si rammenta infine anche l'art. 26 ROAD secondo il quale in presenza di indizi di riciclaggio si deve procedere all'identificazione anche per operazioni sotto la soglia di 15'000 franchi.

Il fatto che questa persona vi fornisca le evidenze di essere stato assolto dalle accuse mosse cambia il vostro approccio?

Assolutamente no, caso mai chiarisce uno dei dubbi sorti nell'ambito del chiarimento speciale sulla relazione ma non chiarisce ancora i rimanenti.

Cosa succede se i chiarimenti speciali non vi permettono di fugare in maniera totale i vostri dubbi?

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Caso 2

La moglie di un vostro cliente, moglie che non è direttamente vostra cliente, si presenta con il marito e vi informa che il marito le ha concesso un prestito e vi chiede di trasferire 95'000 franchi alla società 24xforex asserendo che tale importo serve a sbloccare il guadagno di 5 mio di euro da lei effettuato su quella piattaforma. Dopo una breve ricerca in Internet vi accorgete che la piattaforma 24xforex è molto discussa e che vi sono già delle denunce e indagini in corso (tra cui anche BaFin, l'omologo FINMA della Germania). Avvisate di questo fatto, producendo le stampe dei titoli che avete reperito in Google, sia il cliente che la moglie. Sia il cliente che la moglie insistono comunque nel voler effettuare l'operazione e vi ordinano di eseguire.

Come vi comportate?

Apparentemente sembrerebbe di essere confrontati con una situazione che non costituisce un problema, i soldi sono del cliente e lui - nonostante i vostri avvisi - vi ordina di eseguire l'operazione. In realtà vi trovate confrontati con il rischio di aver trasmesso degli averi ad una organizzazione criminale. Sappiamo che da anni (perlomeno dal 2001) l'Intermediario Finanziario non solo deve occuparsi del chiarimento dell'origine dei fondi ma anche del loro impiego ed in particolare l'IF deve accertarsi che i soldi non sottostiano alla facoltà di disporre di organizzazioni criminali (cfr. art. 6 e 9 LRD). Ecco che eseguire l'operazione potrebbe esporvi al rischio di essere in futuro accusati di aver effettuato una operazione di riciclaggio di denaro.

Cosa può fare allora l'IF?

In primis allestire un chiarimento speciale, si tratta infatti di una operazione che per la sua connotazione è da ritenersi inusuale.

Al termine del chiarimento speciale siete stati in grado di sciogliere i vostri dubbi sulla legittimità dell'operazione? Ci sembra di poter affermare che neanche il chiarimento speciale vi permetta di farlo. Ne consegue che in questo caso scatta l'obbligo di comunicazione ex art. 9 LRD.

Si precisa inoltre che in considerazione dei rischi intrinseci - per l'IF - legati all'esecuzione dell'operazione sarebbe opportuno che l'IF si rifiuti di eseguire l'operazione. Se in Svizzera i rischi di essere accusati di una operazione di riciclaggio dopo aver effettuato una comunicazione sono praticamente nulli, la legge stessa impone all'IF di eseguire gli ordini dei clienti, nel caso concreto siamo confrontati con una società che si trova all'estero già oggetto di indagini da parte di enti pubblici esteri. Il rischio residuale di avere problemi di natura giuridica all'estero non può essere escluso, da qui il consiglio di non eseguire l'operazione.

Cambia qualcosa se il versamento lo effettuaste su di un conto a favore della moglie?

Si potrebbe pensare che il fatto di effettuare il bonifico a favore della moglie invece che di effettuarlo a favore della 24xforex possa liberarvi da problemi e responsabilità. Nel caso concreto il corretto modo di procedere dovrebbe essere il seguente:

Siete ad ogni modo assoggettati ad un obbligo di chiarimento speciale per le medesime ragioni già illustrate sopra. Il risultato del chiarimento speciale non sarebbe ovviamente diverso da quello ottenuto nella fattispecie precedente. Ne consegue che siete in ogni caso confrontati con un obbligo di comunicazione. Ciò che cambia è che potete, in questo caso, tranquillamente eseguire l'operazione ed effettuare il versamento sul conto della moglie perché nel nostro ordinamento giuridico è espressamente previsto che dopo una comunicazione l'IF sia tenuto ad eseguire - in totale esenzione di responsabilità - le istruzioni del cliente.

Caso 3

Il titolare della relazione, signor Pinkosky Pallinosky, cittadino russo e israeliano, residente in Israele dal giugno 2019 con la moglie, precedentemente in Russia, è nostro cliente con mandato di gestione patrimoniale dal 2013 su diverse relazioni bancarie. Imprenditore attivo fino alla data del suo pensionamento nel 2018 nel settore edile (installazione di attrezzature ingegneristiche per edifici e costruzioni), tramite la società da lui fondata e diretta XY LLC.

E' dato per scontato che nel presente caso, trattandosi di una persona che è già vostra cliente, abbiate già effettuato tutti i chiarimenti necessari per verificare - all'atto dell'apertura della relazione d'affari - la legittimità dell'origine del patrimonio.

Come classifichereste un tale cliente?

Trattandosi di un cittadino in possesso di una doppia cittadinanza, una delle quali è russa, va innanzitutto verificato se il suo nominativo è presente in una qualche lista di persone verso cui la Svizzera ha deciso di prendere delle misure. Andando sul portale della SECO (www.seco.admin.ch) trovate nel menù relativo alle sanzioni ed embarghi l'opzione "ricerca dei destinatari delle sanzioni", potete a quel punto inserire i dati del vostro cliente e verificare se è oggetto di qualche misura ripresa dalla Svizzera. In altre parole, si tratta di un chiarimento speciale effettuato sulla relazione.

A questo punto vi sono due possibilità:

a) Il nome non appare nella lista

In mancanza di altri motivi (quali ad esempio è il vostro unico cliente residente in Israele e con cittadinanza anche Russa) può essere trattato come un comune cliente, in caso contrario dovrete essere tenuti a trattarlo come cliente a rischio accresciuto (art. 42 ROAD in relazione alla vostra analisi dei rischi).

b) Il nome appare nella lista

In questo caso ci si trova confrontati con un obbligo di comunicazione e blocco dei beni non in applicazione all'art. 9 LRD ma in virtù delle leggi che regolano l'applicazione delle sanzioni svizzere. La comunicazione va dunque fatta alla SECO. Il sito della SECO fornisce tutte le informazioni sulla procedura da seguire che non viene qui trattata.

Effettuata la comunicazione alla SECO ed applicato il blocco va verificato se vi è anche un obbligo di comunicazione al MROS. Nel caso siano adempiute le condizioni di una comunicazione al MROS ecco che la stessa va effettuata anche a questa autorità.

Il fatto che sia residente in Israele e che ora sia pensionato cambia qualcosa?

Di principio la sua attuale residenza non cambia il modo nel quale questa relazione d'affari debba essere trattata. La risposta a questa domanda è pertanto NO, va applicato quanto già illustrato in precedenza.

Da una ricerca effettuata in data odierna in Worldcheck è risultato che durante il mese di novembre 2021 il cliente è stato arrestato in contumacia (“arrested in absentia”) dal Tribunale distrettuale B di Mosca, Russia sulla base di accuse di frode per un importo di ca. CHF 2.25m per fatti che sarebbero avvenuti nel 2016 in relazione alla costruzione del nuovo stadio dello Z (squadra di calcio di X in Russia), avvenuta tra il 2007 ed il 2017. Secondo le fonti citate da Worldcheck come pure altre informazioni trovate su altri siti, la società russa del cliente “XY LLC” sarebbe stata coinvolta in una sottrazione di fondi durante l’installazione di un sistema di videosorveglianza durante la costruzione del nuovo stadio. Secondo Worldcheck sarebbe stato anche emesso un mandato di cattura internazionale.

Cosa fareste?

Ci si trova chiaramente confrontati con un classico caso nel quale è necessario procedere all’allestimento di un chiarimento speciale. Potete fare copia di tutte le informazioni citate da Worldcheck. Questi applicativi informatici oltre a sintetizzare le informazioni forniscono i link ai singoli articoli di stampa e quindi si deve procedere ad un esame di tale documentazione. Va valutato se procedere anche a contattare il cliente per ottenere da lui informazioni dirette. Vanno valutate le informazioni raccolte e la loro attendibilità. Se quanto appreso appare essere avvalorato da fonti degne di nota ecco che senza indugio si deve procedere ad una comunicazione ex. Art. 9 LRD.

Caso 4

L'intermediario finanziario gestisce una società off-shore appartenente ad un cittadino britannico. Egli ha ripreso la gestione della società solo nel 2020. Nel giugno 2022 il suo sistema informatico rileva che sono avvenuti due accrediti sulla relazione per un importo totale di 100'000 GBP. I giustificativi bancari indicavano la casuale "Loan Agreement" (contratto di prestito).

Cosa fareste?

- *Operazione inusuale - Chiarimento speciale*
- *Verifica della presenza a bilancio del credito - se non presente a bilancio verificarne il motivo (operazione fiduciaria? Bilancio inattendibile?)*
- *Esistenza del contratto di prestito*
- *Motivo del prestito*
- *Relazione personale tra le parti*

L'IF ha chiesto al cliente copia del contratto di prestito. Il cliente oltre alla copia del contratto ci fa pervenire anche copia del documento di identità del mutuante e il suo permesso di residenza. Da un controllo su World-Check si evidenziano diversi riscontri negativi sul mutuante. Si tratta di un cittadino Russo, residente nel Regno Unito. Egli risulta essere condannato in Russia per diversi reati economico - finanziari e contro il patrimonio quali frode, associazione a delinquere e riciclaggio.

Cosa fareste?

Nell'ambito del chiarimento speciale sulla relazione va verificato attentamente il contratto di prestito. Quando è nata la relazione, per quale motivo è stato concesso il prestito, da dove proviene il rimborso, vi è identità tra la persona che ha sottoscritto il mutuo e il pagatore del rimborso del prestito. In che rapporti sono la persona che ha concesso il prestito e colui che ha rimborsato. Vi sono elementi che fanno presumere l'inesistenza del debito o un suo carattere fittizio (ad esempio se non è iscritto a bilancio). Unicamente in presenza di risposte certe e comprovabili sulla legittimità del rimborso l'operazione può essere accettata, in caso contrario ci si troverebbe confrontati con un sospetto fondato ex art. 6 e 9 LRD e quindi ad un obbligo di comunicazione.

Dal vostro esame emerge che nel 2015 il Regno Unito ha negato la richiesta di estradizione formulata dalla Russia e che il mutuante è stato posto al beneficio di un permesso quale rifugiato politico perseguitato in patria. Ciò si può rilevare anche dal permesso di residenza che riporta lo status di "Refugee settlement"

Queste informazioni cambiano il vostro comportamento?

Questa informazione può tranquillizzare un poco l'intermediario finanziario sulla persona che ha rimborsato il prestito ma non lo libera dall'allestimento di un chiarimento speciale.

Caso 5

Il nostro affiliato è una società che si occupa di fondere oro proveniente da cascami e gioielli trasformandolo in lingotti. Nel febbraio 2022 viene a sapere che una società sua cliente è apparentemente coinvolta in un traffico di oro rubato che proveniva illegalmente dall'Italia sottoforma di gioielli e altri oggetti d'oro, che veniva consegnato al nostro affiliato per la fusione ed in seguito ritirato dietro il pagamento dei costi di fusione fatturati dal nostro affiliato. L'attività del cliente dopo un inizio modesto ha subito negli ultimi 12 mesi un importante incremento facendo lievitare il peso della merce consegnata per la fusione da alcune centinaia di grammi al mese a diversi chili. Il cliente per la durata della relazione d'affari asserisce e conferma per iscritto che il metallo prezioso consegnato è di sua proprietà e che si è assicurato che il metallo prezioso non proviene da fonti illecite. Gli articoli che appaiono sulla stampa evidenziano per contro che il metallo prezioso non era di proprietà del cliente ma di una banda di zingari attiva nel ramo dei furti ed operante in Italia.

Quali problematiche riscontrate in questo tipo di relazione?

In questo caso va anzitutto determinato se si tratta di un mandato soggetto alla LRD. Nel caso in esame si può fare riferimento alla circolare FINMA 2011/1 "Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD", ed in particolare la marginale 82 che esclude dal campo di attività il commercio di materie da fondere, ma cosa ben più importante è il fatto che l'intermediario finanziario riceve in deposito dei beni che non sono assoggettati ora alla LRD (gioielli e cascami) li lavora per conto del cliente (quindi non li commercia) e li restituisce al cliente in cambio del suo onorario di lavorazione.

Solamente la tenuta in deposito di valori mobiliari è attività soggetta. La definizione del concetto di «valori mobiliari» si basa sull'art. 2 lett. b LInFI. Secondo tale definizione, per "valori mobiliari" si intendono le cartevalori, i diritti non incorporati che esplicano la medesima funzione (diritti valori), i derivati e gli effetti contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala (vedi CDB 2020).

Nel caso concreto a nostro giudizio non si è confrontati con una attività soggetta alla LRD e pertanto non si è confrontati con tutte le incombenze che decorrono da questa classificazione.

Vi sono elementi che vi farebbero propendere per una comunicazione? Se sì quali? In caso negativo perché?

Per i motivi sopra descritti non si è confrontati né con un obbligo di comunicazione né con un diritto di comunicazione.

Caso 6

Il Signor X si presenta nel vostro ufficio cambio con un plico di biglietti da 10 e 20 franchi (o euro o dollari, la valuta in questo caso non è rilevante, così come non è rilevante l'operazione di cambio) e vi chiede di cambiarli in pezzature più grosse.

Si tratta molto probabilmente di un tentativo di "smurfing". Lo smurfing nell'ambito del cambio è un meccanismo di pre-lavaggio del denaro sporco mediante il quale il criminale cerca di cambiare il ricavato della propria attività criminale - spesso traffico di stupefacenti – composto da grosse quantità di denaro di piccole pezzature in una minore quantità di biglietti di grossa pezzatura che saranno poi oggetto del vero e proprio riciclaggio. Ad esempio, mediante operazioni di cambio regolari presso altri cambisti per importi sempre inferiori alle soglie fissate per l'identificazione. In generale le operazioni di smurfing tendono a spezzettare in importi sotto la soglia degli obblighi identificativi ricavi da attività criminali che non potrebbero essere ripuliti in un'unica operazione.

Caso 7

Un cambista riceve un cliente che gli propone un'operazione di cambio superiore ai 100'000 franchi. Il cliente asserisce che si tratta di una operazione effettuata per conto di una società già cliente del cambista e che già aveva lavorato con lui. Il cambista accetta di effettuare l'operazione e prega il cliente di fornirgli al più presto tutti i documenti necessari. Documenti di identità, origine dei fondi, documenti della società per la quale asserisce di lavorare, eccetera.

Problematiche?

La problematica principale risiede nel fatto che il cambista ha effettuato l'operazione PRIMA di aver correttamente effettuato l'identificazione del cliente (violazione art. 17 ROAD) confidando che lo stesso avrebbe in seguito completato la procedura. L'operazione a norma dell'art. 35 ROAD non andava effettuata. Contestualmente all'operazione (e alla preventiva identificazione), considerata la somma cambiata doveva essere anche allestito un chiarimento speciale (art. 6 LRD e 41 ROAD).

Il cambista dopo alcuni giorni sollecita la consegna dei documenti da parte del cliente. Nel frattempo, non registra nel suo sistema l'operazione in attesa della documentazione. Il tempo passa, la documentazione non giunge e i solleciti si moltiplicano. Contattata direttamente la società per cui il cliente ha asserito aver fatto l'operazione dice di non saperne nulla.

Come avrebbe dovuto comportarsi?

Ovviamente dopo aver cercato in tutti i modi di contattare il cliente, l'Intermediario Finanziario si trova confrontato con due aspetti che sono anche contemplati nel nostro ROAD:

- *Rifiuto di farsi identificare correttamente*
- *Aver la certezza di essere stati ingannati*

Trova quindi apparente applicazione quanto previsto dall'art. 38 ROAD. Va da sé che avendo già effettuato l'operazione dovrebbe perlomeno effettuare un chiarimento speciale - che ovviamente non gli permetterà di chiarire i dubbi ed effettuare in seguito una comunicazione ex art. 9 LRD. Nell'imminenza di una comunicazione NON si può interrompere una relazione d'affari.

Il cambista non sapendo più cosa fare per mettere a posto la questione decide di registrare delle operazioni fittizie nel suo sistema informatico fino a concorrenza della somma oggetto dell'operazione. Ovviamente tutte le operazioni vengono registrate con importi inferiori a 5'000 franchi.

Poche settimane dopo legge su diversi quotidiani svizzeri ed italiani che la persona che si era presentata nel suo ufficio è stata arrestata dalla polizia Svizzera al confine con l'accusa di essere un riciclatore per conto della Camorra gestendo inoltre in Italia diversi negozi ed esercizi pubblici utilizzati per riciclare il provento dei crimini. Il cliente viene riconosciuto dalle foto pubblicate sui giornali.

Come avrebbe dovuto comportarsi il cambista?

Il cambista svolge una attività di “smurfing” registrando nel suo sistema informatico le operazioni per importi inferiori al limite dell’identificazione. A giudizio dell’OAD FCT il cambista effettua una vera e propria operazione di riciclaggio. Fortunatamente per il cambista, una volta finito sotto gli attenti occhi della magistratura, egli viene unicamente accusato di carente diligenza. Ovviamente dopo aver appreso dai giornali di aver avuto a che fare con un riciclatore avrebbe perlomeno dovuto effettuare un chiarimento speciale supplementare e procedere - visto che il cliente era agli arresti - ad una comunicazione ex art. 9 LRD. Ci si domanda, considerata la forza probante della contabilità (venuta meno dalla registrazione falsata dell’importo cambiato) e dei documenti di identificazione, se il cambista non abbia anche commesso una falsità in documenti.

Egli decide di non effettuare nessuna comunicazione visto che non dispone di nessun documento ed inoltre non è in grado di comprovare l’operazione nel suo sistema informatico visto che ha proceduto a spezzettare la stessa in importi inferiori ai 5'000 franchi.

Come avrebbe dovuto comportarsi?

*Ripristinare l’operazione di cambio in maniera corretta all’interno del suo sistema informatico
Chiarimento speciale - comunicazione ex art. 9 LRD ammettendo l’errore nell’aver effettuato l’operazione senza aver proceduto alla preventiva corretta identificazione. Avrebbe perlomeno dimostrato la sua buona fede.*

Alcuni mesi dopo egli viene fermato dalla polizia federale, viene posto in stato di fermo e viene in seguito processato per carente diligenza in operazioni finanziarie. Verrà infine condannato ad una pena sospesa con la condizionale. Anni dopo il dipartimento federale delle finanze apre un procedimento per violazione intenzionale dell’obbligo di comunicare e viene condannato ad una pena pecuniaria.

Insegnamenti e conseguenze di questo comportamento?

La LRD è una legge sia materiale che formale. La violazione di una o più norme può esporvi a serie conseguenze che possono portare alla perdita del requisito buona reputazione e pertanto de facto ad un divieto a svolgere la vostra professione. Senza dimenticare le conseguenze di ordine reputazionale, legale e finanziario legate alle procedure penali in cui si viene coinvolti. Ammettere un errore a volte può essere il minore dei mali.

Ne è valsa la pena?